COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 107

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali. (*Urgenza*). (1809);

GORRERI DANTE ed altri: Costituzione dell'Azienda termale autonoma statale di Salsomaggiore. (290);

AUDISIO WALTER e VILLA GIOVANNI ORESTE: Restituzione dell'Azienda termale al comune di Acqui Terme. (*Urgenza*). (928) 107

PRESIDENTE . . 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 120
BUTTÈ, *Relatore* 108, 109, 110, 115, 116, 118, 120
ALPINO 109
BIASUTTI 109, 111, 112
FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali* 109, 110, 112, 114 119, 120
GORRERI 110, 114
GIOLITTI 110, 111, 113, 116, 118
DAMI 111, 116, 118, 120
ASSENNATO 112
SULLO 120

Votazione segreta:

PRESIDENTE 120

La seduta comincia alle 9,50.

DAMI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gorreri e Montanari Silvano sostituiscono nella seduta odierna rispettivamente i deputati Brighenti e Napolitano Giorgio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali (Urgenza) (1809) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gorreri Dante ed altri: Costituzione dell'Azienda termale autonoma statale di Salsomaggiore (290) e dei deputati Audisio Walter e Villa Giovanni Oreste: Restituzione dell'Azienda termale al comune di Acqui Terme (Urgenza) (928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gorreri Dante ed altri: Costituzione del-

l'Azienda termale autonoma statale di Salsomaggiore » e dei deputati Audisio Walter e Villa Giovanni Oreste: « Restituzione dell'Azienda termale al comune di Acqui Terme ».

Do la parola al Relatore perché riferisca sui lavori del Comitato ristretto.

BUTTÈ, *Relatore*. Il Comitato ristretto che è stato nominato nella precedente seduta ha provveduto, attraverso una effettiva e concreta collaborazione dei suoi membri, alla stesura di un testo che reputo atto a risolvere le varie questioni che erano state poste durante la discussione generale di questo disegno di legge. Rimane ferma la impostazione dell'Ente autonomo di gestione, con fisionomia di organo finanziario cui dovranno fare riscontro una serie di società anonime da costituirsi.

Sono stati introdotti alcuni emendamenti suggeriti dai colleghi e vagliati attentamente, che penso possano essere esaminati quando passeremo agli articoli. I principî che sono stati accolti sono sostanzialmente questi: il principio – oggetto ancora di discussioni e che potremo vedere in seguito – della possibilità di revoca delle concessioni; il principio di una rappresentanza (non rappresentanza legale, ma presenza nei consigli di amministrazione delle costituende società) delle amministrazioni locali. Si è chiesta l'esenzione per un certo periodo di tempo dall'imposta patrimoniale, e la modificazione del decreto di costituzione degli Enti di gestione; inoltre si è chiesta la destinazione per un certo numero di anni degli utili a reimpiego, per permettere il rafforzamento dei capitali di riserva e lo sviluppo delle singole società.

Sono stati poi considerati altri problemi di minore portata sui quali si è raggiunto l'accordo, per cui il testo che andremo a esaminare ha l'approvazione unanime dei componenti il Comitato ristretto. L'onorevole Ministro è invitato a dare la sua adesione o meno alla soluzione prospettata per alcune questioni che sono rimaste controverse. Con quello spirito di collaborazione che ci ha animato tutti, noi pensiamo di poter oggi arrivare a una conclusione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che si passi all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 29 aprile 1957), concernente: « Indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze », nonché della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque ».

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Desidero chiarire che per « attività connesse » si intendono quelle attività industriali che sono già in atto da parte delle singole società e pertanto quella alberghiera, l'imbottigliamento delle acque, ecc.

Do lettura dell'articolo 2:

« Le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato.

Il trasferimento alle predette società delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è effettuato senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ».

BUTTÈ, *Relatore*. L'articolo è stato sdoppiato rispetto al vecchio testo, comprendendo ora soltanto i primi due commi dell'originario articolo 2. La materia che risultava disciplinata nei due commi successivi è ora oggetto del successivo articolo 2-*bis* e risulta – come si vedrà – diversamente regolata.

Naturalmente, la numerazione verrà poi sistemata, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*bis*:

« Le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono, indipendentemente da quanto stabilito nelle con-

venzioni in corso, essere revocate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

Nel caso di revoca delle concessioni di cui al precedente comma sarà corrisposto al concessionario un indennizzo sotto forma di rendita annuale eguale alla media dei profitti netti di esercizio percepiti dal concessionario stesso nell'ultimo triennio. Tale rendita avrà la durata di tanti anni quanti sono quelli per i quali dovrebbe ancora durare la concessione.

Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio, avvenga essa al termine stabilito nelle convenzioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o in seguito alla revoca di cui al comma precedente, le società di cui all'articolo 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali.

Salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le società di cui all'articolo 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'amministrazione concedente ».

ALPINO. Dichiaro semplicemente che sono contrario a questo articolo così come è stato formulato, e questa opinione io ho già espresso in precedenza. Sono contrario per la ragione che non vedo una motivazione sufficiente per poter arrivare a questa revoca, tanto più che questa viene pagata con gli utili, con la media degli utili. Non vedo quindi lo scopo per cui si voglia stabilire una nuova gestione per poi dover passare ugualmente gli utili ai vecchi concessionari.

BIASUTTI. Anch'io ho fatto una riserva, nella discussione avvenuta in sede di Comitato ristretto. Confermo ora il mio punto di vista, che è contrario.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Effettivamente mi era parso che durante la discussione del Comitato ristretto non ci fosse un orientamento unanime rispetto a questo articolo. Perciò io nel Comitato avevo espresso una serie di dubbi che ho voluto poi confermare, alla luce soprattutto di considerazioni generali.

Per quanto riguarda il merito, qui si dà una facoltà di revocare in modo discrezionale le concessioni, e io feci presente che i beni dati in concessione sono di due tipi: *a*) beni patrimoniali; *b*) beni demaniali. Per quanto riguarda i beni demaniali — le sorgenti minerali e termali — essi non possono essere dati in subconcessione, in quanto costituiscono beni non trasferibili. Ma, oltre a questi beni, vi sono altri beni che sono costituiti da un insieme di cose normalmente in commercio: non solo alberghi attrezzature e altro, ma perfino negozi. Per questa parte, poiché vi sono due contraenti, da un lato lo Stato dall'altro il privato, concedere a uno solo dei contraenti, lo Stato, la facoltà di revoca è una cosa veramente audace, che va osservata da due punti di vista. In primo luogo si viene ad incidere su uno dei pilastri fondamentali del nostro diritto, cioè sulla certezza del diritto, in quanto un concessionario potrebbe da un momento all'altro vedersi revocata la concessione. L'altro aspetto è di natura costituzionale, perché la soppressione di diritti acquisiti costituisce violazione di una norma della Costituzione.

Quest'ultimo punto ha già costituito esame approfondito da parte nostra e in uno scambio di vedute che abbiamo avuto con alcuni esponenti del Consiglio di Stato, è risultato che tale revoca sarebbe incostituzionale.

Quindi, oltre alla parte di merito, sulla quale ho espresso i miei dubbi che non posso non confermare, vi sono anche delle considerazioni di fondo che mi lasciano veramente perplesso.

È per questo che chiedo di tornare al testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta per consentire un adeguato chiarimento delle questioni sollevate dal Ministro in ordine alla legittimità costituzionale delle norme formulate nell'articolo 2-*bis*.

(*La seduta è sospesa alle 10,15 e viene ripresa alle 11,15*).

BUTTÈ, *Relatore*. Nelle conversazioni avute durante la sospensione della seduta, siamo giunti all'accordo di rimandare la discussione dell'articolo 2-*bis* nel testo predisposto dal Comitato ristretto, per modificarne eventualmente la definizione dopo l'esame degli altri articoli, essendo questo il punto massimo di controversia.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo in questo senso, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 3 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, di cui do lettura:

« La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

All'Ente autonomo di gestione sono altresì attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Società azionaria lavorazione e valorizzazione acque radioattive (S. A. L.-V. A. R.) con sede in Merano, nella Società per azioni valorizzazione idroterapia radioattività Ischia-Lecco (V. I. R. I. L.) con sede in Roma, nella Società per azioni per l'incremento della stazione termale di Chianciano (S. I. C.) con sede in Roma, nella Società per azioni estrazione e lavorazione acque minerali italiane (E. L. A. M. I.) con sede in Salsomaggiore, nella Società napoletana per le terme di Agnano con sede in Napoli-Agnano Terme, nella Società immobiliare civile « Adua » con sede in Biella, nella Società per azioni immobiliare « Casa Nostra » con sede in Vaglio di Chiavazza ».

Poiché nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista.

Nei Consigli di amministrazione delle società per azioni di cui all'articolo 1 l'Ente di gestione assicurerà la nomina di due consiglieri designati rispettivamente dal Consiglio comune e dal Consiglio provinciale nella cui giurisdizione sono ubicate le acque minerali o termali o le attività connesse, oggetto delle società medesime ».

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Ministro un emendamento sostitutivo del secondo comma, emendamento che suona in questi termini:

« Un membro del Consiglio d'amministrazione delle società per azioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della località dove l'azienda svolge la sua attività ».

GORRERI. Se il Ministro in linea di principio accetta di introdurre nel Consiglio d'amministrazione una rappresentanza degli enti locali, in linea di fatto questo non si verifica, o si presenta in modo tale da togliere al Consiglio comunale la facoltà di una propria nomina, poiché esso deve limitarsi alla designazione di tre nomi, e la nomina effettiva è fatta dal Ministro.

C'è poi in questo emendamento sostitutivo un altro punto che ci preoccupa, ed è quello della esclusione del rappresentante della provincia. Non comprendo perché la provincia non debba essere interessata a controllare il buon andamento dell'azienda. Nel Comitato ristretto eravamo rimasti d'accordo almeno per due rappresentanti degli enti locali, comune e provincia.

Insisto inoltre sulla rappresentanza – che ho previsto nella mia proposta di legge – anche delle maestranze, in quanto anche esse sono interessate al buon andamento della azienda.

BUTTÈ, *Relatore*. Quanto al rappresentante del comune, ho già fatto presente durante la discussione che esso non può essere un vero e proprio rappresentante legale.

GORRERI. Ma in linea di principio esso ha questa veste, anche se il modo di scelta è stato congegnato in un modo diverso.

Per quello che riguarda la rappresentanza dell'amministrazione provinciale, io mi richiamo in modo particolare alle terme di Salsomaggiore, oggetto specifico della mia proposta di legge. È un settore, questo, che investe gli interessi non solo della città di Salsomaggiore, ma di tutto il movimento turistico e curativo della provincia.

Insisto quindi perché sia mantenuta la formulazione adottata dal Comitato ristretto.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Avevamo detto di accogliere il mio emendamento e fare il resto oggetto di un ordine del giorno.

GORRERI. Ma qui stiamo facendo una legge. Quale obbligo avrà l'Ente autonomo di gestione di introdurre nel Consiglio d'amministrazione delle società determinati rappresentanti se a ciò non risulterà espressamente impegnato dalla legge ? Questo potrà avvenire per quelle commissioni consultive, per quegli organi che l'Ente autonomo di gestione è autorizzato a sua volta a suggerire alle società anonime per determinati problemi; ma non possono essere introdotti in un consiglio d'amministrazione nuovi elementi solo in base a un ordine del giorno.

GIOLITTI. Mantengo la mia opinione sull'opportunità di estendere anche alle province il principio che è stato accolto nell'articolo 4. Non vedo come non sussistano nei confronti della provincia gli stessi motivi che si riconosce sussistano nei confronti del comune.

Sono invece d'accordo sull'opportunità di adottare il metodo della scelta di una terna di nomi, e non ho nessuna difficoltà ad acco-

gliere questa parte dell'emendamento proposto dal Ministro. Ma vorrei che venisse trovato un accordo per l'inclusione anche di un rappresentante della provincia.

BIASUTTI. Il comune è rappresentato, perché esso designa una terna di nomi ed è tra questi che deve essere scelto il suo rappresentante.

Quanto al secondo punto, si dice che la provincia non è rappresentata, mentre sarebbe bene che lo fosse. Ma se affermiamo questo principio, che cosa accadrà in seguito? Altre rappresentanze potrebbero inserirsi per la considerazione di aspetti diversi. Mentre il comune ha evidentemente un interesse d'una certa rilevanza, l'interesse della provincia è notevolmente attenuato.

D'altra parte, se si vota un ordine del giorno, come propone il Ministro, nulla esclude che in seguito con una nuova proposta di legge possa essere aggiunto anche un rappresentante della provincia, qualora se ne rendesse necessaria la presenza.

Ma allo stato degli atti, mentre cerchiamo di attivizzare un determinato settore che ha una sua notevole importanza, dando vita all'Ente autonomo e con la costituzione di società per azioni, mi pare che sarebbe opportuno non insistere per l'inclusione della rappresentanza provinciale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione dell'articolo 4. Pongo in votazione il primo comma nel testo del Comitato ristretto:

« L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del Comitato ristretto:

« Nei Consigli di amministrazione di ciascuna delle società per azioni di cui all'articolo 1, l'Ente di gestione assicurerà la nomina di due consiglieri designati rispettivamente dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale nella cui giurisdizione sono ubicate le acque termali o minerali o le attivita connesse, oggetto delle società medesime ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal Governo:

« Un membro del Consiglio d'amministrazione delle società per azioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della località ove l'azienda svolge la sua principale attività ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4-*bis* di cui do lettura:

« L'Ente autonomo di gestione potrà assumere partecipazioni in società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e da coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni in proprietà dell'Ente è in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Per le società che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non è consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dell'Ente al di sotto della quota di maggioranza.

Nel caso di cessione delle suddette azioni o di beni facenti parte del patrimonio delle società di cui al comma precedente sarà concesso diritto di prelazione, in ordine di precedenza, ai Comuni, alle Province, alle Camere di commercio delle località ove le società stesse svolgono la loro principale attività ».

C'è una proposta di trasferire in un ordine del giorno il contenuto del quarto comma.

DAMI. Vorrei far presente una cosa: non è che del disegno di legge noi possiamo vedere soltanto un punto, il più importante, l'ultimo che discuteremo. Qui ci troviamo di fronte a una norma introdotta dal Comitato ristretto. Potremo fare delle eccezioni, almeno in parte, per i beni mobili, e se vogliamo anche per gli immobili, ma, ad ogni modo, mai per le partecipazioni.

Vogliamo dare un termine? E diamo anche un termine: mettiamo tre mesi, per esempio; comunque bisogna pensare che il vendere delle azioni non è una cosa di tutti i giorni, non è un fatto di ordinaria amministrazione.

GIOLITTI. Vorrei aggiungere soltanto che si tratta di un atto di natura molto impegnativa, quasi eccezionale. Noi nel comma che abbiamo votato abbiamo stabilito che la cessione di partecipazioni è soggetta all'autoriz-

zazione del Ministro, e sentito il Comitato dei ministri. È quindi messa in opera una procedura di garanzia che indubbiamente rende macchinoso questo procedimento. Ora, aggiungere a questa procedura anche la clausola di un diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle camere di commercio non mi pare che ciò possa costituire un ostacolo al funzionamento snello delle società.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Io non posso accogliere questa forma, perché la vendita delle partecipazioni non solo deve essere autorizzata dal mio Ministero, ma deve essere sottoposta anche a un Comitato di ministri. Quindi, se io vi dico che questo darà la precedenza assoluta agli enti su indicati, penso davvero di non potervi dire di più.

Io voglio che le aziende termali diventino una cosa seria, efficiente. Non mi posso impegnare ad una procedura che introduca eccessivi elementi di rigidità, i quali non permettano di far funzionare efficacemente lo strumento giuridico-organizzativo prescelto.

Quando poi avete la garanzia che in caso di cessione occorre l'autorizzazione del Comitato dei ministri, il quale – vi assicuro – accettando il vostro ordine del giorno si impegna a dare la precedenza agli enti locali, non vedo perché non possiate riconoscere le mie ragioni.

ASSENNATO. Io comprendo la preoccupazione del Ministro di assicurare uno strumento agile, agevole e non rigido, ma sinceramente mi pare che non ci sia nessun ostacolo a tale suo proponimento, in questo quarto comma. Non appena le azioni vengono cedute, finisce la ragione della disponibilità di uno strumento agile. Si tratta soltanto di assicurare questa eventualità, che è condizionata, come lei dice, a quella approvazione. Viene quindi qui stabilita una prelazione che è ormai fuori dell'ambito della vita di questo strumento così come lo vuole lei, agile, autonomo, indipendente.

Si tratta quindi di stabilire una cosa, come ho detto prima: nel momento in cui ci si spoglia delle azioni, finisce ciò che la preoccupa, a meno che non abbia qualche altra ragione di preoccupazione e, in tal caso, ce la dica.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. È inutile che mi stia qui a ripetere: a un certo momento c'è un Comitato di ministri, c'è il Governo che decide! Io vi ho dato ampie assicurazioni, ma voi impostate la cosa con un tal carattere di sfiducia che mi stupisce, che è inammissibile. A sentir voi, pare che il Governo sia qui a far dispetto alla provincia, ai comuni, ecc., anziché essere espressione di uno spirito democratico che vuole veramente il progresso civile e politico del nostro paese.

Per cui, quando vi dico che ho accettato il limite per cui le società non possono operare alcuna cessione, ma devono avere l'approvazione dell'Ente gestione, il quale a sua volta deve avere l'approvazione del Ministro, che a sua volta ancora ha bisogno del Comitato dei ministri (cui si fissa in modo preciso un criterio di fare determinate cose) e voi continuate a dire: « Vogliamo mettere la prelazione! », ebbene, io vi dico allora che questa può anche essere elemento di immoralità!

Infatti, mettiamo questa prelazione alla Camera di commercio: questa può ben accettarla la prelazione, sicura di rivendere poi a un prezzo più alto! Non posso quindi ammettere che diate più fiducia a una Camera di commercio che a un Governo.

BIASUTTI. Mi pare che lo scopo della legge sia quello di rendere funzionale questo settore, e le società, là dove esistono le acque termali, garantiscono una certa funzionalità. È sempre lo Stato però il proprietario della maggioranza di questi pacchetti azionari termali. Adesso si intende dare un diritto di prelazione sul resto delle azioni ad altri enti a carattere pubblico. Il Ministro fa delle affermazioni, forse anche eccessive, ma di cui indubbiamente si dovrà tenere conto. Ho preso la parola proprio per le ultime frasi del nostro Ministro. È mai possibile che proprio da parte nostra si faccia inserire la Camera di commercio, dandole la possibilità di acquistare con prelazione queste azioni e quindi interferire nel gioco? In secondo luogo, è stato detto e ripetuto (e lo riconosciamo noi stessi) che gli enti locali per poter acquistare questi beni hanno bisogno di una procedura lunghissima, per cui la funzionalità diventa sempre più pesante. Orbene, domandiamo noi soltanto ed esclusivamente la funzionalità, ovvero il nostro scopo principale è che siano presenti gli enti locali? Non basterebbe lo Stato? A me pare giustificatissima la richiesta del Ministro, e pertanto vi pregherei di non insistere.

ASSENNATO. Posso ritenere giusta solo in parte l'osservazione del Ministro. Possiamo anche sopprimere il diritto di prelazione per le Camere di commercio, lasciando tale diritto solo per i comuni e le province. Per quello che riguarda l'impegno del Ministro, nessuno vuole attenuarne l'importanza, tanto

più che lo accetta con tanto vigore. Però, egli non ha fatto il patto col diavolo. Questa è la preoccupazione, perché, quando si parla di Governo, non si parla del Ministro Ferrari Aggradi né dei suoi colleghi, ma di Governo con le varie possibilità e prospettive, e quindi ogni impegno di questo genere vale quanto una pagina di calendario. Capisco l'importanza dell'impegno, né ho dubbi che il Ministro Ferrari Aggradi farà rispettare, nell'eventualità, l'impegno che assume; ma quando ci fosse un'altra formazione governativa, il Ministro Ferrari Aggradi non potrebbe parlare con la stessa autorità di oggi, e cadrebbe questo impegno. Propongo di venire ad un accomodamento. L'obiezione è esatta per le Camere di commercio. Togliamo dunque le Camere di commercio, e salvaguardiamo l'eventualità di un diritto di prelazione a favore del comune e della provincia.

GIOLITTI. Io vorrei sollevare una questione di metodo, prima della questione di merito. E la questione di metodo è la seguente: più volte il Ministro di fronte a certe nostre richieste ha dichiarato che egli riteneva di accettarle, ma si opponeva al loro accoglimento nella forma di emendamento al disegno di legge, mentre si dichiarava disposto ad accettarle nella forma di ordini del giorno. Io non comprendo bene questo atteggiamento del Ministro Ferrari Aggradi, in quanto è chiaro che noi qui stiamo legiferando non con una prospettiva limitata quale può essere quella della durata di un determinato Governo o di un determinato Ministro. Qui stiamo determinando un certo indirizzo di politica economica in un settore molto importante, dove è chiaro che abbiamo tutto l'interesse a stabilire delle norme la cui durata e la cui validità non siano affidate soltanto alle dichiarazioni di buona volontà e di ferme intenzioni da parte di un Ministro, o anche di un Governo. Quando noi insistiamo per la formulazione come emendamenti e come norme di legge, anziché come ordini del giorno, non lo facciamo affatto per una sfiducia preconcetta nel Ministro che ci parla e ci esprime le sue assicurazioni, e neanche nel Governo. Se siamo in una posizione di sfiducia e di opposizione nei confronti dell'attuale Governo, questo non toglie che possiamo benissimo accogliere per valida l'assicurazione che ci dà nella fattispecie il Ministro. Tuttavia noi dobbiamo stabilire un impegno normativo per la legge che stiamo facendo, che non può tener conto soltanto delle prospettive politiche legate all'esistenza di una determinata formazione governativa. D'altra parte mi pare che, se mai, il Ministro dovrebbe esserci grato del fatto che noi cerchiamo di coprirgli le spalle con delle norme di legge, anziché addossare tutto alla sua responsabilità politica e personale attraverso gli ordini del giorno, che lo renderebbero ancora più esposto domani ad attacchi di forze e interessi che sono contrari all'indirizzo che stiamo cercando di stabilire. Se lo stabiliamo, questo indirizzo, sotto forma di legge, evidentemente il Ministro può sentirsi coperto dall'autorità del Parlamento, che ha sancito sotto forma di legge una determinata volontà politica; se lasciamo la cosa agli ordini del giorno, logicamente il Ministro sarà sempre chiamato in causa in prima persona. Noi dunque rendiamo un servigio anche all'onorevole Ministro, se la sua volontà è quella dichiarata, assumendoci noi in prima persona, come Parlamento, la responsabilità della norma che vogliamo stabilire, e non demandandola al Ministro attraverso l'invito nella forma dell'ordine del giorno.

Desidero dichiarare molto esplicitamente che è con questo spirito e intendimento che più volte abbiamo insistito, ed ancora continuiamo ad insistere, perché certe norme siano consacrate in forma di legge, e non nella forma dell'ordine del giorno che sappiamo per esperienza essere molte volte sterile e platonica.

Venendo alla questione di merito, mi rendo conto della validità in linea pratica delle perplessità espresse dal Ministro circa gli ostacoli al funzionamento delle istituende società per azioni che potrebbero derivare da una formulazione troppo rigida e dettagliata del principio che noi abbiamo voluto istituire con quest'ultimo comma dell'articolo 4-*bis;* e quindi sarei d'accordo fino addirittura a togliere dall'articolo la cessione dei « beni ». Prima avevamo considerato la possibilità di limitare tale voce ai soli « beni immobili », ma questo può dar luogo a degli inconvenienti di natura pratica nel funzionamento delle società per azioni. Riteniamo quindi che si possa togliere la facoltà di cessione per i « beni » e limitare l'applicazione di questo principio alla cessione delle azioni, limitando inoltre anche il diritto di prelazione ai soli enti pubblici, cioè gli enti locali comune e provincia, escludendo le Camere di commercio, anche in considerazione della preoccupazione espressa dall'onorevole Ministro, e che ha una sua fondatezza. È evidente invece che la stessa preoccupazione non può valere nei confronti dei comuni e delle province, che d'altronde sono addirittura parte in causa nei

consigli d'amministrazione, per lo meno adesso dopo l'articolo che abbiamo approvato. Per quanto riguarda i comuni c'è addirittura la loro presenza fisica nei consigli d'amministrazione, il che dovrebbe eliminare quelle preoccupazioni avanzate dal Ministro.

Per queste ragioni, e con questa riduzione delle dimensioni della norma, noi insistiamo perché essa sia votata come quarto comma dell'articolo 4-*bis* e non come ordine del giorno.

GORRERI. Vorrei insistere su un punto, perché credo che sia fondamentale. Qui si tratta di beni dello Stato. Mi pare che da parte nostra abbiamo già dato prova di buona volontà in quanto, avendo già votato la prima parte di questo articolo 4-*bis*, abbiamo già concesso di arrivare alla cessione del 49 per cento delle azioni. Ma dobbiamo pur domandarci a chi vanno cedute eventualmente queste azioni. È qui la preoccupazione. Se chiediamo la partecipazione degli enti locali per avere un allargamento del Consiglio d'amministrazione, per avere una partecipazione di interessi diversi ma che coincidano con l'interesse dell'azienda, certamente dobbiamo anche garantire che le azioni vadano effettivamente in mano a questi enti. Si parla di agevolazioni del funzionamento, ma io vorrei sapere con precisione che cosa si intende per agevolazione del funzionamento. Per agevolazione si intende quella di cedere le azioni, oppure quella invece di dare un consiglio d'amministrazione efficiente con delle ampie facoltà amministrative, che possa insomma costruire o cambiare una vasca senza bisogno di venire a Roma? Evidentemente non si tratta solo della possibilità di cedere le azioni, ma della volontà di dare a queste aziende un sistema snello di amministrazione, con ampie facoltà di carattere amministrativo (ivi compresa la facoltà di emettere obbligazioni e di elevare eventuali mutui). C'è bisogno di rinnovare, e di rinnovare senza ricorrere eternamente alle fonti dello Stato, ma anche cercando di trovare in seno agli stessi beni patrimoniali una forma di reinvestimento. Questa è l'agevolazione e la funzionalità, non già il fatto di poter cedere le azioni.

Sono d'accordo di togliere il diritto di prelazione per le Camere di commercio, e bisognerà cercare di precisare se sono comprese le « proprietà immobiliari » o meno. Però il principio di prelazione ai comuni e alle province deve rimanere, e deve diventare legge, non ordine del giorno.

Si dice di voler cominciare a snellire, dando la possibilità di vendere o almeno di cedere le azioni. Benissimo. Ma questo potrebbe diventare la giustificazione di ogni incapacità amministrativa, e in certi momenti anche la giustificazione a tenere l'amministrazione in una determinata stasi, come capita purtroppo oggi a Salsomaggiore. Quindi, dobbiamo avere una snellezza di amministrazione, ma con la sicurezza che i patrimoni rimangano, almeno come precedenza, agli enti che sono legati agli interessi pubblici.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Mi dispiace di vedere queste divisioni. Mi dispiace, perché ho fatto molte concessioni. Ma purtroppo mi accorgo che più concessioni faccio, invece di avervi solidali vi ho contro. (*Si protesta*). Ma, a parte questo, per chiarire le posizioni, desidero ricapitolare le concessioni che sono state fatte. La prassi attuale è la seguente. Gli enti di gestione, direttamente o tramite i pacchetti di azioni di cui sono proprietari, possono vendere come vogliono, senza nessuna preventiva autorizzazione del Ministero, e senza l'intervento del Comitato dei ministri per le partecipazioni statali. Questa è la prassi oggi. Se la « Finsider » per esempio vuole vendere una società, la vende; e, se vuole, ne informa a fatto avvenuto il Ministero. Di fronte a questa, che è la prassi normale ed è rispondente alla forma della società per azioni, nel caso specifico abbiamo introdotto queste profonde innovazioni: 1°) in nessun caso l'Ente di gestione può disfarsi della maggioranza del pacchetto azionario giacché per legge viene fissato un tale limite: esso non può dar via quote che intacchino la sua maggioranza (questa limitazione non vi è per nessun altro Ente di gestione); 2°) anche per quella parte che secondo la legge l'Ente di gestione può vendere, la vendita deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, il quale Ministero può agire soltanto su parere conforme del Comitato dei ministri.

Oltre questo ed oltre il criterio suggerito dall'ordine del giorno che potrete eventualmente approvare, vi è un altro elemento obiettivo: nel consiglio d'amministrazione vi è la presenza di un rappresentante del comune, il quale ha ampie facoltà di accertare che in linea preventiva vi sia stato il parere del Comitato dei ministri, e che sia stato adottato secondo le modalità richieste. Mi sembra che in queste condizioni l'insistenza manifestata può avere una sua giustificazione, ma non può essere da me accolta. Anche perché certe affermazioni, pur comprensibili dal punto di vista di principio, possono all'atto pratico por-

tare dei turbamenti che credo non sia opportuno creare per il buon funzionamento di questo strumento che oggi stiamo per mettere in opera.

Per tutte queste considerazioni vi prego vivamente di non insistere e vi prego di trasformare questa condizione posta nell'ultimo comma dell'articolo 4-*bis* in un ordine del giorno, che dichiaro in precedenza di accettare.

BUTTÈ, *Relatore*. Le dichiarazioni del Ministro credo che possano permettere di superare in senso favorevole l'ostacolo. Fondamentalmente si tratta di un criterio da seguire, e gli ordini del giorno dànno la indicazione della volontà del legislatore anche quando questa non è cristallizzata in un articolo. Mi pare che in tal modo noi procediamo alla migliore impostazione di questo problema. Possono sorgere delle preoccupazioni, è ovvio, ma mi pare che attraverso gli strumenti indicati dalla legge si possa raggiungere una soluzione sodisfacente per tutti in linea oggettiva.

Perciò, riservandomi di presentare l'ordine del giorno relativo, sono d'accordo sulla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4-*bis*.

PRESIDENTE. Allora mettiamo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4-*bis*, che comincia con le parole « Nel caso di cessione delle suddette azioni o di beni... » e finisce con le parole « ...svolgono la loro principale attività ». Pongo in votazione la soppressione di questo comma.

(*È approvata*).

Passiamo agli articoli 5, 6 e 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 4 della presente legge;

dalla somma di lire 1 miliardo, concessa dallo Stato in base all'articolo 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali.

Nei dieci anni dalla loro costituzione, almeno l'80 per cento degli utili percepiti dalle società di cui all'articolo 1 saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale.

(*È approvato*).

ART. 6.

In relazione alle esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni e di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70.

Tale somma sarà ripartita tra le società di cui al precedente articolo 1 in base ad un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

All'onere relativo all'esercizio 1959-60 si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli enti locali.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 di cui do lettura:

« Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 1

saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e le società di cui all'articolo 1 sono esenti per dieci anni dall'imposta sulle società di cui al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

BUTTÈ, *Relatore*. Nonostante l'assenza momentanea dell'onorevole Ministro, sono in grado di comunicare alla Commissione che egli esprime parere contrario sull'ultimo comma di questo articolo, in conformità dell'analogo parere espresso dal Ministero delle finanze.

DAMI. Perché questa riduzione ad un quinto delle competenze dei notai? Non mi sembra giusto togliere quattro quinti del compenso ad una categoria di professionisti.

GIOLITTI. Faccio una osservazione che desidero risulti a verbale: per questioni che interessano concessionari abbiamo avuto tanti scrupoli ed ora che trattiamo gli interessi di una categoria di professionisti non abbiamo scrupolo a defraudarli di un loro legittimo interesse. È mai possibile sancire per legge che questa categoria debba vedersi decurtato il proprio compenso di quattro quinti?

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 8, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

Sull'ultimo comma il relatore e il Ministro hanno espresso parere contrario. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo agli articoli 9 e 10, dei quali do lettura:

ART. 9.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi pre ogni 100 lire di capitale mutuato.

È inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui all'articolo 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'articolo 8.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dell'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 6, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 533, è soppresso.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato a procedere, di volta in volta, alla costituzione di appositi comitati consultivi per lo studio di particolari problemi.

Di questi comitati saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Camere di commercio e delle categorie economiche delle località ove hanno sede i beni in relazione ai quali si pone lo studio dei particolari problemi.

Al secondo comma di questo articolo, il rappresentante del Governo propone di sostituire le parole: « di particolari problemi », con le altre: « di problemi che investono particolari interessi di tali località ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10-*bis*, del quale do lettura:

« Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle società di cui all'articolo 1 è mantenuto in servizio.

Le società di cui all'articolo 1 sono tenute all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Ente autonomo di gestione delle aziende termali e i propri di-

pendenti regolati da contratto di impiego privato.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto ».

(*È approvato*).

Possiamo ora passare al secondo titolo, che consta degli articoli 11 e 12. Comincio col dare lettura del primo dei due articoli:

ART. 11.

Le partecipazioni dello Stato elencate nell'allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrate in uno degli enti di gestione previsti dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, possono essere trasferite all'I. R. I., all'E.N.I. o ad altro ente di gestione già costituito o da costituire, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il valore delle partecipazioni da trasferire a norma del comma precedente viene determinato col decreto ministeriale di trasferimento, sentito anche l'ente destinatario, sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, o, in mancanza di tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono. Detto valore viene portato in aumento del fondo di dotazione dell'ente al quale il trasferimento è stato effettuato.

All'I. R. I. ed all'E. N. I. o agli altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti non potranno essere trasferite partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti.

(*È approvato*).

A questo articolo è allegata la seguente tabella:

ALLEGATO.

TABELLA RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 14

1. — Bonifiche Antimine Recuperi e Costruzioni – S. p. A. (S. B. A. R. E. C.) – con sede in Roma.
2. — Cantieri Navali Breda – S. p. A. – con sede in Venezia Marghera.
3. — Ducati Elettrotecnica – S. p. A. – con sede in Bologna.
4. — Ducati Meccanica – S. p. A. – con sede in Bologna.
5. — Energie di Gesellschaft – S. p. A. – con sede in Bolzano.
6. — Esercizio di Navi Scuola « Nazario Sauro » – S. p. A. – con sede in Roma.
7. — Industrie Meccaniche Bergamasche – S. p. A. (C. A. B.) – con sede in Bergamo.
8. — Italiana per il Commercio Estero – S. p. A. (S. I. C. E. A.) – con sede in Roma.
9. — Italiana per il Traforo del Monte Bianco – S. p. A. – con sede in Aosta.
10. — Italiana Stabilimenti Cinematografici – S. p. A. (Cinecittà) – con sede in Roma.
11. — Laterizi Siciliani – S. p. A. (S. A. L. S.) – con sede in Roma.
12. — Linee Aeree Italiane – S. p. A. (ALITALIA) – con sede in Roma.
13. — Milanese Editrice – S. p. A. (S. A. M. E.) – con sede in Milano.
14. — Mineraria Carbonifera Sarda – S. p. A. (Carbosarda) – con sede in Carbonia.
15. — Monte Amiata – S. p. A. – con sede in Roma.
16. — Officine Meccaniche Italiane-Reggiane O. M. I. – S. p. A. – con sede in Roma.
17. — Scientifica Radio Brevetti Ducati – S. p. A. – con sede in Bologna.
18. — Società Editoriale (Cremona Nuova) – S. p. A. – con sede in Cremona.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 12:

« Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I. R. I., dell'E. N. I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Resta da ultimo l'articolo 2-*bis*, sul quale si sono manifestati contrastanti orientamenti che finora non risultano superati.

DAMI. Io non vorrei ritardare l'approvazione del disegno di legge chiedendone la rimessione in Aula, però vedo che fra noi ci sono dei pareri contrastanti, per cui proporrei che ci siano cinque minuti di sosta per decidere su questo punto.

So già che, per quanto riguarda l'approvazione dell'articolo 2-*bis* e per quanto riguarda la facoltà concessa al Ministro di revocare la concessione, quest'ultimo non è in grado di fare alcuna concessione.

L'unica parte che potrebbe andar bene è il terzo comma di questo articolo 2-*bis*:

« Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio, avvenga essa al termine stabilito nelle convenzioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o in seguito alla revoca di cui al comma precedente, le società di cui all'articolo 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali ».

Si potrebbe esaminare se su questa tesi sia possibile addivenire ad un accordo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, in accoglimento della richiesta dell'onorevole Dami.

(*La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 12,30*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

BUTTÈ, *Relatore*. La discussione riguarda i primi due commi dell'articolo 2-*bis*.

GIOLITTI. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto.

Io voterò a favore del mantenimento del testo proposto dal Comitato ristretto nei primi due commi dell'articolo 2-*bis*, perché ritengo che la facoltà che con queste norme si viene ad attribuire al Ministro delle partecipazioni statali di revocare con proprio decreto le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia una logica conseguenza della costituzione delle società per azioni, che hanno un motivo di essere soprattutto in quanto si assumono appunto, la gestione diretta di queste aziende e di tutte le loro attività.

Non accogliendo questa proposta avanzata dal Comitato ristretto evidentemente si rinvia la piena applicazione della legge, e quindi la possibilità di un concreto funzionamento dell'Ente di gestione e delle società che a esso fanno capo al momento in cui matureranno le scadenze delle concessioni attualmente in vigore. Per cui è logico che io voti anche a favore del terzo comma dell'articolo 2-*bis* proposto dal Comitato ristretto, in quanto offre un minimo di garanzia che andiamo ad approvare un disegno di legge che non abbia un valore soltanto formale, ma fornisca allo Stato uno strumento effettivo ed efficiente per esercitare la sua attività in questo settore delle aziende termali.

È evidente d'altra parte che, per le osservazioni che sono state fatte dal punto di vista strettamente giuridico, deve essere mantenuto in vita il terzo comma dell'articolo 2 del testo originario presentato dal Governo. Per queste ragioni, concludendo, dichiaro appunto che voterò a favore dei primi due commi dell'articolo 2-*bis*, voterò a favore del terzo comma e approverò il ripristino della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 2 del testo originario.

DAMI. Mi associo all'onorevole Giolitti, e vorrei dire che la formulazione che era stata approvata in sede di Comitato ristretto era già un compromesso, perché noi non eravamo d'accordo per dare al Governo quella certa facoltà, ma ritenevamo che, affinché queste società possano effettivamente operare, possano effettivamente gestire, le concessioni dovessero essere dichiarate decadute di pieno diritto; e in questo mi confortava non soltanto la legislazione vigente in materia di revoche anticipate di concessioni in corso (quella del 1925), ma addirittura anche una norma costituzionale in base alla quale noi avremmo potuto con tutta tranquillità revocare di diritto, trattandosi di un servizio pubblico, gestito in condizioni di monopolio (questo è indubbio).

Eravamo arrivati a questo compromesso, che però non è stato accettato. Questo ci darebbe anche il diritto di rivedere tutta la nostra posizione per quanto riguarda il disegno di legge. Il fatto è che noi tutti abbiamo collaborato per creare un organo vitale che abbia

la possibilità di svolgere una sana ed economica gestione.

Esprimo un rammarico ancora maggiore perché questa soluzione di compromesso, cui ha accennato il relatore e che era stata proposta fra l'altro da un deputato della maggioranza, l'onorevole Bianchi, ad un certo momento è stata ritirata.

Per tutte queste ragioni noi siamo contro il quarto comma del vecchio articolo 2 del testo governativo, giacché non vediamo il motivo per cui, ammesso che i concessionari o subconcessionari a norma della Costituzione e dei principî giuridici vigenti abbiano tutti questi diritti, lo si debba anche sancire *ad abundantiam* attraverso un apposito comma di un articolo di legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali.* Io ho espresso la situazione qual è, esponendo considerazioni di merito e tutto un insieme di argomentazioni giuridiche. Ritengo che ciascuno ha delle proprie responsabilità, e dobbiamo essere rispettosi di coloro che, avendole, ci dànno certe indicazioni. Mi rimetto alle deliberazioni del Parlamento. Dichiaro, comunque, che sono pronto ad accogliere il terzo comma, anche se lo ritengo in certo modo superfluo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi che non sono accettati dal Governo:

« Le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono, indipendentemente da quanto stabilito nelle convenzioni in corso, essere revocate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

Nel caso di revoca delle concessioni di cui al precedente comma sarà corrisposto al concessionario un indennizzo sotto forma di rendita annuale eguale alla media dei profitti netti di esercizio percepiti dal concessionario stesso nell'ultimo triennio. Tale rendita avrà la durata di tanti anni quanti sono quelli per i quali dovrebbe ancora durare la concessione ».

(*Non sono approvati*).

Poiché vengono, dunque, a cadere i primi due commi dell'articolo 2-*bis* del testo elaborato dal Comitato ristretto e poiché il Governo resta fermo al riguardo a quanto disponeva il testo originario del disegno di legge con il terzo e quarto comma del suo articolo 2 pongo in votazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 2 del disegno di legge originario, che diventerebbero in tal modo i primi due commi dell'articolo 2-*bis*:

« Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli attuali concessionari le società di cui all'articolo 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente ».

(*Sono approvati*).

Passiamo allora al comma terzo dell'articolo 2-*bis* (testo del Comitato ristretto) dal quale dovremo ormai togliere l'inciso: « avvenga essa al termine stabilito nelle convenzioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o in seguito alla revoca di cui al comma precedente ». Il comma resta quindi così formulato:

« Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio, le società di cui all'articolo 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali ».

(*È approvato*).

Per evidenti ragioni di coordinamento deve risultare soppresso l'ultimo comma dell'articolo 2-*bis* del Comitato ristretto: « Salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le società di cui all'articolo 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'amministrazione concedente », in quanto riportato nel secondo comma del nuovo articolo 2-*bis*.

Poiché nessuno domanda di parlare, do lettura del testo del nuovo articolo 2-*bis*:

« Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli attuali concessionari le società di cui all'articolo 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente.

Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio le società di cui all'articolo 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali ».

Pongo in votazione l'articolo 2-*bis* nel testo da me letto.

(*È approvato*).

Sono stati presentati alcuni ordini del giorno. Invito i presentatori a darne lettura.

BUTTÈ, *Relatore*. Ho riprodotto la materia dell'ultimo comma dell'articolo 4-*bis* nel seguente ordine del giorno:

« La V Commissione della Camera (Bilancio e partecipazioni statali), nell'approvare il disegno di legge n. 1809 sull'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali, impegna il Governo, nel caso di cessione di azioni delle società concessionarie dello sfruttamento di acque termali o di beni immobili facenti parte del patrimonio di dette società, a far concedere diritto di prelazione in ordine di precedenza ai comuni e alle province delle località dove le società stesse svolgono principalmente la loro attività ».

FERRARI AGGRADI. *Ministro delle partecipazioni statali*. Dichiaro che il Governo accoglie quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Buttè.

(*È approvato*).

DAMI. Per parte mia ho presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione della Camera (Bilancio e partecipazioni statali), nell'approvare il disegno di legge n. 1809, impegna il Governo a che nei consigli di amministrazione dell'Ente di gestione per le aziende termali e delle costituende società anonime vengano inserite anche rappresentanze delle maestranze delle province e delle camere di commercio ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Ho già detto che sono favorevole a fare entrare la rappresentanza delle maestranze nell'Ente di gestione, mentre per quanto riguarda le costituende società accetto solo di includere nei relativi consigli di amministrazione rappresentanti degli enti locali e di associazioni che rappresentino interessi vivi e collettivi di tali località.

Per quanto riguarda le maestranze, io penso che sarebbe opportuno adottare una formula analoga a quella che a suo tempo venne proposta per l'E.N.I. Nell'E.N.I. vi sono proprio le rappresentanze delle maestranze elette dai lavoratori; mentre nei consigli d'amministrazione delle società è a discrezione del Ministero che vengano immessi esponenti delle maestranze.

DAMI. Correggo allora in conformità la formulazione dell'ordine del giorno:

« La V Commissione della Camera (Bilancio e partecipazioni statali), nell'approvare il disegno di legge n. 1809, impegna il Governo affinché nel consiglio d'amministrazione dell'Ente di gestione delle aziende termali vengano rappresentate le maestranze con criteri analoghi e secondo le modalità stabilite nella legge costitutiva dell'E.N.I., e affinché nelle aziende controllate dall'Ente di gestione vengano rappresentati gli enti locali e le categorie interessate ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. È opportuno correggere la dizione in « vengano inseriti ».

SULLO. Faccio osservare che non si può ammettere che vi siano rappresentanti, ma solo che vengano inclusi degli esponenti.

FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Esatto. Va bene la parola « esponenti ».

DAMI. Rileggo allora l'ordine del giorno nel testo definitivo:

« La V Commissione della Camera (Bilancio e partecipazioni statali), nell'approvare il disegno di legge n. 1809, impegna il Governo affinché nell'Ente gestione delle aziende termali vengano rappresentate le maestranze secondo le modalità e con criteri analoghi a quelli stabiliti nella legge costitutiva dell'E.N.I., e che nelle aziende controllate dall'Ente di gestione vengano inseriti esponenti degli enti locali e delle categorie interessate ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Dami nel testo ora letto.

(*È approvato*).

Avverto che nel provvedimento ora approvato e che sarà subito sottoposto a votazione segreta si deve ritenere assorbita anche la proposta Gorreri n. 290. La proposta Audisio e Villa Giovanni n. 928 non risulta invece assorbita e permane perciò all'ordine del giorno della Commissione. Chiedo di essere autorizzato a provvedere ad un coordinamento formale del testo del provvedimento ora approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sul disegno di legge discusso nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ed altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali » (1809):

Presenti	20
Votanti	17
Astenuti	3
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbi, Belotti, Biaggi Nullo, Biasutti, Buttè, Castelli, Dami, Di Paolantonio, Galli, Gennai Tonietti Erisia, Gioia, Giolitti, Isgrò, Marotta Michele, Pedini, Sullo e Vicentini.

Si sono astenuti:

Assennato, Gorreri e Soliano.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI